



NOTAIO
Umberto ROMANO
Sede: CHIVASSO Via Cairoli n. 17
tel. 011/9117911 - Fax 011/9117980
Sede secondaria: TORINO
Corso Vittorio Emanuele II n. 86

Repertorio n.69154

Raccolta n.26237

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
“HAND FOR PEACE Associazione di Promozione Sociale”
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventidue del mese di giugno.

(22-6-2026)

In Torino in una camera al piano secondo della casa di corso Vittorio Emanuele II n. 86.

Avanti a me Umberto ROMANO, notaio in Chivasso, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, assistito dalle testimoni: Danieli Roberta nata a Torino il giorno 1 agosto 1998 e Muscolino Martina nata a Torino il 16 gennaio 1998, entrambe domiciliate in Torino corso Vittorio Emanuele II n. 86.

Sono presenti i signori:

- **MARZOLINO Stefano** nato a Susa (TO) il 4 (quattro) aprile 1970 (millenovecento-settanta) residente a Novalesa (TO) in via Maestra n. 69, codice fiscale: MRZ SFN 70D04 L013Z;

- **MARZOLINO Lucia** nata a Susa (TO) il giorno 11 (undici) aprile 1972 (millenovecentosettantadue) residente a Venaus (TO) in via Roma n. 62, codice fiscale: MRZ LCU 72D51 L013P;

- **FRANCOU Astrid** nata a Susa (TO) il giorno 8 (otto) aprile 1974 (millenovecentosettantaquattro) residente a Susa (TO) in via Oulx n. 1BIS, codice fiscale: FRN SRD 74D48 L013U;

- **BERNARD Lorenzo** nato a Susa (TO) il 25 (venticinque) marzo 1997 (millenovecentonovantasette) residente a Novalesa (TO) in vicolo Costamerlino n. 27, codice fiscale: BRN LNZ 97C25 L013F;

- **MARZOLINO Nicolas** nato a Susa (TO) il giorno 1 (uno) aprile 1997 (millenovecentonovantasette) residente a Novalesa (TO) in strada Antica Santa Maria n. 16, codice fiscale: MRZ NLS 97D01 L013S;

- **MARZOLINO Valentina** nata a Susa (TO) il 21 (ventuno) marzo 2000 (duemila) residente a Novalesa (TO) in via Maestra n. 69, codice fiscale: MRZ VNT 00C61 L013U;

- **GRANDIS Andrea** nato a Susa (TO) il 19 (diciannove) dicembre 2000 (duemila) residente a Susa (TO) in regione Sant'Eusebio n. 19, codice fiscale: GRN NDR 00T19 L013Q.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, alla presenza delle testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori MARZOLINO Stefano, MARZOLINO Lucia, FRANCOU Astrid, BERNARD Lorenzo, MARZOLINO Nicolas, MARZOLINO Valentina e GRANDIS Andrea viene costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") un'Associazione denominata: **“HAND FOR PEACE Associazione di Promozione Sociale”**.

Articolo 2) La sede legale dell'associazione è in Novalesa (TO), in strada Antica Santa Maria n. 16.

Articolo 3) L'associazione ha durata indeterminata.

Articolo 4) A costituire il patrimonio iniziale dell'Associazione i signori MARZOLINO Stefano, MARZOLINO Lucia, FRANCOU Astrid, BERNARD Lorenzo, MARZOLINO Nicolas, MARZOLINO Valentina e GRANDIS Andrea conferiscono a titolo gratuito all'Associazione, **destinandola** ad essa in dotazione, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila), mediante assegno circolare non trasferibile n. 3307139337-08 emesso in data 22 giugno 2026 dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Susa, inte-

Registrato a Torino 2
il 23 giugno 2026
al n. 27893 serie 1T
con Euro Esente



stato all'Associazione.

Ottenuto il riconoscimento giuridico, l'Ente assegnatario entrerà nel godimento di quanto **datogli** in dotazione.

I componenti dichiarano che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento dell'Associazione qui costituita riservandosi la stessa a compiere tutte le attività necessarie per il riconoscimento della medesima ai sensi della Legislazione vigente, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento.

Articolo 5) L'associazione "HAND FOR PEACE Associazione di Promozione Sociale" è un'Associazione senza scopo di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai principi della pace, della nonviolenza, della dignità umana, dell'inclusione e della cooperazione internazionale.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione promuove la cultura della pace e della nonviolenza, la tutela dei civili nei conflitti, la solidarietà internazionale e il sostegno alle persone vulnerabili, con particolare attenzione alle vittime civili di guerra, ai disabili, ai rifugiati e ai sopravvissuti a violenze armate.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

- **Interventi e servizi sociali** a favore di persone in condizioni di fragilità, vittime civili di guerra, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, persone con disabilità e nuclei familiari vulnerabili (lett. a)
- **Interventi e prestazioni sanitarie**, incluse attività mediche, chirurgiche, riabilitative e fornitura di protesi e ausili medico-sanitari (lett. b)
- **Prestazioni socio-sanitarie**, comprese attività di supporto psicologico, riabilitazione fisica e sociale, accompagnamento e assistenza integrata (lett. c)
- **Educazione, istruzione e formazione professionale**, anche mediante corsi accreditati, rivolti a volontari, beneficiari e comunità, inclusi corsi di cucina etica, sostenibile e non violenta nonché formazione di volontari e operatori in primo soccorso, riabilitazione, cooperazione e tutela dei civili (lett. d)
- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** con particolare riferimento ai danni ambientali provocati dai conflitti armati (lett. e)
- **Promozione e sostegno della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e dello sviluppo tecnologico** per finalità umanitarie, riabilitazione, sicurezza e cura dei civili e per la protezione delle popolazioni vulnerabili (lett. h)
- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e iniziative pubbliche** di interesse sociale, anche editoriali, per la promozione e diffusione della cultura della pace, della solidarietà, della cooperazione, della memoria storica, della dignità delle vittime e del ruolo dei testimoni dei conflitti e delle loro conseguenze, della pratica del volontariato (lett. i)
- **Cooperazione allo sviluppo**, con progetti sanitari, educativi, agricoli e sociali in Italia e in Paesi colpiti da guerra o povertà (lett. n)
- **Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, profughi e rifugiati** con particolare attenzione ai migranti da conflitto (lett. r)



• **Agricoltura sociale e didattica**, finalizzate anche all'inclusione lavorativa, alla riabilitazione e all'educazione ambientale e alimentare (lett. s)

• **Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di beni e servizi** (incluse la cessione e la somministrazione anche gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 ss.mm, preferibilmente "cibo non violento" e prodotti realizzati secondo principi ed attività etiche) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o colpite da conflitti (lett. u)

• **Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**, anche attraverso programmi educativi e specifiche attività nelle scuole e nelle università (lett. v)

• **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, con particolare attenzione alla protezione dei civili nei conflitti armati e alla prevenzione dei rischi da rinvenimento occasionale di ordigni bellici inesplosi (lett. w)

L'Associazione realizza, inoltre e nello specifico, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 CTS, le seguenti attività, secondarie o strumentali rispetto a quelle di cui all'articolo precedente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite:

- progetti umanitari in aree colpite da guerra, violenza o povertà;
- fornitura di "cibo non violento" come aiuto umanitario;
- bonifica bellica, da svolgersi direttamente o mediante erogazione di fondi e supporto a soggetti specializzati;
- assistenza e inclusione sociale e lavorativa per vittime civili di guerra, profughi, rifugiati e richiedenti asilo;
- assistenza ai disabili, con programmi dedicati a mobilità, autonomia, sport ed inclusione;
- sensibilizzazione sul rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (risk education);
- valorizzazione della pace, dei diritti umani e della memoria delle vittime civili di guerra e dei testimoni, attraverso incontri, testimonianze dirette, raccolta di storie personali e qualsivoglia iniziativa culturale volta a preservare e valorizzare la dignità delle persone colpite dai conflitti (es. podcast, interviste, ...);
- attività commerciali consentite dalla normativa e a supporto delle attività associative primarie;
- raccolte fondi per la realizzazione delle attività associative di cui al presente ed al precedente articolo, anche attraverso la richiesta a terzi di sponsorizzazioni, lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, servizio civilisti e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6) L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dallo Statuto Sociale che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti alla presenza delle testimoni, si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

Articolo 7) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (se obbligatorio);
- il Revisore legale dei conti (se obbligatorio),



con i poteri e le modalità indicati nello Statuto allegato.

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 8 (otto) membri eletti dall'Assemblea che ne determina anche il numero, per la maggioranza scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, in ogni caso con requisiti di incontestata onorabilità. Il primo Consiglio Direttivo è nominato da Associati Fondatori. A comporre il Consiglio Direttivo composto di 6 (sei) membri vengono nominati all'unanimità, per il primo quadriennio, i signori MARZOLINO Nicolas, GRANDIS Andrea, FRANCOU Astrid, BERNARD Lorenzo, MARZOLINO Stefano e MARZOLINO Lucia tutti come sopra generalizzati, i quali, seduta stante, dichiarano di accettare la carica e nominano tra loro:

- PRESIDENTE: MARZOLINO Nicolas;
- VICE-PRESIDENTE: GRANDIS Andrea;
- TESORIERE: FRANCOU Astrid;
- CONSIGLIERI: BERNARD Lorenzo, MARZOLINO Stefano e MARZOLINO Lucia.

Articolo 8) L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

Articolo 9) Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 10) Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22, CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico dell'Associazione che chiede le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti con riferimento in particolare all'art. 11 bis Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e all'art. 3 D.Lgs. n. 346/1990.

Le parti si dichiarano edotte del trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della legge sulla riservatezza e della normativa sull'antiriciclaggio.

Richiesto io notaio ricevo questo atto che viene da me letto, alla presenza delle testimoni, ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e viene sottoscritto alle ore quindici e trenta.

Scritto parte a macchina e parte a mano, in parte da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed in parte da me su due fogli per sette pagine intere e quanto di questa.

In originale firmato:

Stefano MARZOLINO

MARZOLINO Nicolas

Andrea GRANDIS

Lorenzo BERNARD

Lucia MARZOLINO

Valentina MARZOLINO

Astrid FRANCOU

Roberta Danieli

Martina Muscolino

Umberto ROMANO notaio.



ALLEGATO "A" ALL'ATTO A RACCOLTA N. 26237

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"HAND FOR PEACE Associazione di Promozione Sociale"**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica, sede e durata

1. È costituita, su iniziativa di **MARZOLINO Stefano, MARZOLINO Lucia, FRANCOU Astrid, BERNARD Lorenzo, MARZOLINO Nicolas, MARZOLINO Valentina e GRANDIS Andrea** (Associati Fondatori), l'associazione di promozione sociale denominata **"HAND FOR PEACE Associazione di Promozione Sociale"**, di seguito "Associazione", ai sensi della normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm. ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"), avente durata indeterminata.
2. L'Associazione, una volta iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizza negli atti e nelle comunicazioni la locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** o l'acronimo **"APS"** oltre alla locuzione **"Ente del Terzo Settore"** o l'acronimo **"ETS"**.
3. La sede legale è in Novalesa (TO). L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
4. L'Associazione può, su delibera del Consiglio Direttivo, istituire sedi operative, delegazioni, sezioni e rappresentanze in Italia e all'estero. autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 2 – Scopi e valori

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai principi della pace, della nonviolenza, della dignità umana, dell'inclusione e della cooperazione internazionale.
2. L'Associazione è apertita, apolitica e aconfessionale.
3. L'Associazione promuove la cultura della pace e della nonviolenza, la tutela dei civili nei conflitti, la solidarietà internazionale e il sostegno alle persone vulnerabili, con particolare attenzione alle vittime civili di guerra, ai disabili, ai rifugiati e ai sopravvissuti a violenze armate.

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

- **Interventi e servizi sociali** a favore di persone in condizioni di fragilità, vittime civili di guerra, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, persone con disabilità e nuclei familiari vulnerabili (lett. a)
- **Interventi e prestazioni sanitarie**, incluse attività mediche, chirurgiche, riabilitative e fornitura di protesi e ausili medico-sanitari (lett. b)
- **Prestazioni socio-sanitarie**, comprese attività di supporto psicologico, riabilitazione fisica e sociale, accompagnamento e assistenza integrata (lett. c)
- **Educazione, istruzione e formazione professionale**, anche mediante



corsi accreditati, rivolti a volontari, beneficiari e comunità, inclusi corsi di cucina etica, sostenibile e non violenta nonché formazione di volontari e operatori in primo soccorso, riabilitazione, cooperazione e tutela dei civili (lett. d)

- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** con particolare riferimento ai danni ambientali provocati dai conflitti armati (lett. e)
- **Promozione e sostegno della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e dello sviluppo tecnologico** per finalità umanitarie, riabilitazione, sicurezza e cura dei civili e per la protezione delle popolazioni vulnerabili (lett. h)
- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e iniziative pubbliche** di interesse sociale, anche editoriali, per la promozione e diffusione della cultura della pace, della solidarietà, della cooperazione, della memoria storica, della dignità delle vittime e del ruolo dei testimoni dei conflitti e delle loro conseguenze, della pratica del volontariato (lett. i)
- **Cooperazione allo sviluppo**, con progetti sanitari, educativi, agricoli e sociali in Italia e in Paesi colpiti da guerra o povertà (lett. n)
- **Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, profughi e rifugiati** con particolare attenzione ai migranti da conflitto (lett. r)
- **Agricoltura sociale e didattica**, finalizzate anche all'inclusione lavorativa, alla riabilitazione e all'educazione ambientale e alimentare (lett. s)
- **Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di beni e servizi** (incluse la cessione e la somministrazione anche gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 ss.mm, preferibilmente "cibo non violento" e prodotti realizzati secondo principi ed attività etiche) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o colpite da conflitti (lett. u)
- **Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**, anche attraverso programmi educativi e specifiche attività nelle scuole e nelle università (lett. v)
- **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, con particolare attenzione alla protezione dei civili nei conflitti armati e alla prevenzione dei rischi da rinvenimento occasionale di ordigni bellici inesplosi (lett. w)

Art. 4 – Attività specifiche

L'Associazione realizza, inoltre e nello specifico, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 CTS, le seguenti attività, secondarie o strumentali rispetto a quelle di cui all'articolo precedente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite:

- progetti umanitari in aree colpite da guerra, violenza o povertà;
- fornitura di "cibo non violento" come aiuto umanitario;
- bonifica bellica, da svolgersi direttamente o mediante erogazione di fondi e supporto a soggetti specializzati;
- assistenza e inclusione sociale e lavorativa per vittime civili di guerra, profughi, rifugiati e richiedenti asilo;
- assistenza ai disabili, con programmi dedicati a mobilità, autonomia, sport ed inclusione;
- sensibilizzazione sul rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici



inesplosi (risk education);

- valorizzazione della pace, dei diritti umani e della memoria delle vittime civili di guerra e dei testimoni, attraverso incontri, testimonianze dirette, raccolta di storie personali e qualsivoglia iniziativa culturale volta a preservare e valorizzare la dignità delle persone colpite dai conflitti (es. podcast, interviste, ...);
- attività commerciali consentite dalla normativa e a supporto delle attività associative primarie;
- raccolte fondi per la realizzazione delle attività associative di cui al presente ed al precedente articolo, anche attraverso la richiesta a terzi di sponsorizzazioni, lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, servizio civilisti e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente.

TITOLO III – ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 – Associati

L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati

- Il numero degli Associati è illimitato. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.
- Possono essere Associati cittadini italiani e stranieri, persone fisiche e persone giuridiche o enti del Terzo Settore che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà (a condizione che il numero delle ultime due categorie non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale).
- Categorie: Associati ordinari (paganti la quota associativa annuale, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Direttivo, riferita all'anno solare), Associati benemeriti (cui il Consiglio Direttivo delibera di omaggiare la quota associativa -sino alla eventuale revoca- per attività meritorie con finalità sociali) e Associati junior (minorenni, paganti la quota associativa annuale rappresentati per il tramite di un genitore/tutore/rappresentante nei rapporti sociali ed esercenti i diritti sociali -incluso il diritto di voto che potranno esercitare personalmente dal compimento dei 18 anni-).
- Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri.
- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Ammissione degli Associati

1. L'ammissione avviene su richiesta scritta dell'interessato su apposito modulo, da cui discende tacitamente la condivisione delle finalità dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione entro 60 giorni secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità e le attività generali



dell'Associazione; l'ammissione si intende accettata se il richiedente non riceve riscontro entro 70 giorni dalla domanda; il rigetto deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione).

3. L'ammissione, da considerarsi effettiva dal giorno in cui il richiedente ne riceve comunicazione ovvero dal decorso del settantesimo giorno in caso di mancato riscontro, è annotata nel Libro degli Associati. L'iscrizione associativa ha valenza per un anno solare.
4. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa né al momento di valutare la domanda di ammissione, né tra gli Associati dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati iscritti nel Libro degli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, secondo le norme statutarie e di legge; ciascun Associato ha diritto di voto in Assemblea nonché, se maggiore di età, a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione stessa; se iscritto nel Libro degli Associati da meno di tre mesi ed in regola con il versamento della quota può partecipare all'Assemblea ma per avere diritto di voto deve richiedere autorizzazione scritta al Consiglio Direttivo che valuta la richiesta e la avvala o meno. Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da indirizzare a mezzo raccomandata A.R. o mezzo posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo (l'accesso ai predetti libri potrà avvenire, previo appuntamento concordato, presso la sede legale).
2. Gli Associati hanno il dovere di rispettare Statuto e Regolamenti, contribuire alle attività associative e versare la quota annuale.

Art. 8 – Perdita della qualifica di Associato

1. La qualifica di Associato si perde:
 - per recesso, liberamente presentabile per iscritto in qualunque momento (con decorrenza della sospensione dei diritti associativi dal primo giorno del mese successivo alla ricezione da parte dell'Associazione, con permanente obbligo di versamento della quota associativa per l'anno in corso),
 - per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo (senza diritto di voto per l'Associato qualora sia membro del medesimo Consiglio) per gravi motivi, gravi inadempimenti degli obblighi associativi o morosità, con motivazioni da comunicarsi per iscritto e con sospensione immediata dai diritti associativi a far data dalla ricezione della comunicazione dell'esclusione,
 - per decesso (con decorrenza dal giorno dell'evento).
2. È ammesso ricorso scritto all'Assemblea da parte dell'Associato escluso, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione; sul ricorso si pronuncia l'Assemblea (che delibera in merito, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione); in caso di ratifica dell'esclusione l'Associato è definitivamente escluso, in caso di accoglimento del ricorso i diritti associativi si intendono immediatamente ripristinati.

Art. 9 – Volontari

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.



2. Il numero dei volontari è illimitato ed, in caso di svolgimento non occasionale del volontariato, è annotato nel Registro dei volontari con i relativi dati personali.
3. Possono essere volontari persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa vigente.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. l'Organo di Controllo (se obbligatorio);
5. il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).

Art. 11 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano, delibera con il metodo collegiale e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.
2. L'Assemblea:
 - delibera nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e -se obbligatorio- dell'organo di controllo e del revisore dei conti (con esclusione del diritto di voto degli interessati),
 - approva il bilancio (con esclusione del diritto di voto degli amministratori),
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione,
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali,
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (con esclusione del diritto di voto degli interessati),
 - delibera sull'esclusione e/o sull'istanza contro il rigetto della domanda di iscrizione degli Associati (con esclusione del diritto di voto degli interessati),
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto e per cui non è competente il Consiglio Direttivo,
 - delibera modifiche statutarie e dell'atto costitutivo, in seduta straordinaria,
 - delibera scioglimento, trasformazione, liquidazione, fusione o scissione dell'Associazione, in seduta straordinaria.



3. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio (e del bilancio sociale ove obbligatorio) ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta dal almeno $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri ovvero da almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa ovvero dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata a mezzo e-mail (da inviare agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati ovvero comunicati dai Consiglieri e dell'Organo di Controllo) almeno 7 giorni prima della riunione e contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, unitamente all'ordine del giorno.
4. E' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età, con assistenza del Segretario nominato dall'Assemblea stessa tra i presenti che si rendono preliminarmente disponibili ad assumere l'incarico. Chi presiede l'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento della riunione, accerta e proclama i risultati delle votazioni, dandone atto nel verbale che sottoscrive dopo averne supervisionato la redazione.
5. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea soltanto da un altro Associato-con esclusione dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale e dei dipendenti-, mediante delega scritta. Ogni Associato può ricevere fino a tre deleghe scritte (cinque se l'Associazione ha almeno 500 soci). Agli Associati che siano Enti del Terzo Settore con delibera del Consiglio Direttivo possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro Associati o aderenti.
6. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto in via elettronica o con altri mezzi a distanza, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
7. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o regolamentari o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. È l'organo preposto all'amministrazione ed è composto da 5 a 8 membri, eletti dall'Assemblea che ne determina anche il numero, per la maggioranza scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli



enti giuridici Associati, in ogni caso con requisiti di incontestata onorabilità.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dagli Associati Fondatori.

2. Dura in carica 4 anni (scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica) ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea e gestisce l'Associazione secondo gli indirizzi delineati dalla medesima Assemblea. Delibera l'ammontare della quota associativa annuale ed in merito all'ammissione ed all'esclusione degli Associati. Approva la bozza del bilancio da sottoporre all'Assemblea.
4. Elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e può disporre la revoca. Elegge, in caso di dimissioni o revoca di uno dei precedenti, il sostituto nella prima riunione utile.
5. E' convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{3}{4}$ Consiglieri ovvero dall'Organo di Controllo e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. La convocazione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento, è effettuata a mezzo lettera o e-mail (da inviare agli indirizzi di posta elettronica comunicati dai Consiglieri e dell'Organo di Controllo) almeno 7 giorni prima della riunione (in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni). E' comunque valido, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
6. Si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ...), a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione, che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
8. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti il Segretario, il quale redige il verbale.
9. E' validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le sue deliberazioni siano assunte con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (da intendersi tali qualora abbiano un valore uguale o superiore ad € 2.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
10. E' ammessa la partecipazione al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto in via elettronica o con altri mezzi a distanza, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Non è



ammesso il voto per corrispondenza. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

11. Si svolge e delibera con il metodo collegiale.
12. Opera con la prudenza, la perizia e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione; qualora si renda necessario ed opportuno può destinare una quota del patrimonio al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.
13. I suoi membri non percepiscono alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, salvo che l'Assemblea deliberi un compenso.
14. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre fare luogo alla sua rielezione, ferma restando la gestione dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo organo. In caso di cessazione della carica di un Consigliere per qualsiasi motivo il Consiglio Direttivo, se non diversamente disposto dal regolamento del Consiglio stesso, provvede alla sua cooptazione richiedendone la ratifica alla prima Assemblea; il Consigliere eletto in sostituzione resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 13 – Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo e rieleggibile, resta in carica per lo stesso tempo del Consiglio medesimo salvo dimissioni o revoca ed è il legale rappresentante dell'Associazione, che rappresenta dinanzi ai terzi ed anche in giudizio come autorizzato dal Consiglio Direttivo.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dando anche esecuzione alle loro deliberazioni, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, verifica e cura l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e di legge, predispone la bozza del bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.
3. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
4. In caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti e compiere atti di straordinaria amministrazione da sottoporre a ratifica del convocando Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Segretario

1. Viene nominato in apertura di ogni seduta del Consiglio Direttivo, scelto tra i suoi membri, per verbalizzare la riunione e le votazioni.
2. Qualora ritenuto utile e/o necessario viene nominato dal Consiglio Direttivo un Segretario generale -per la durata in carica del medesimo Consiglio- affinché coadiuvi il Presidente nelle attività esecutive necessarie o utili per l'amministrazione dell'Associazione e curi la tenuta dei libri dell'Associazione.

Art. 15 – Tesoriere

1. Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea



contabilità, predisponendo anche dal punto di vista contabile la bozza del bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

L'organo di Controllo è formato da un Controllore Unico e da un Controllore Supplente. Il supplente entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione del Controllore Unico con effetto dal giorno in cui riceve la notizia della cessione dalla carica di Controllore Unico.

Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale il Controllore Unico deve essere nominato tra i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397 comma II del c.c..

Nel caso di organo di controllo tenuto alla revisione legale il Controllore Unico deve essere nominato tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica per 4 (esercizi) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Il Controllore Unico è rieleggibile.

La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCI

Art. 17 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio è costituito da:

- patrimonio iniziale, pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) interamente versati;
- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- elargizioni (quali, a titolo esemplificativo, donazioni, disposizioni testamentarie, lasciti e liberalità);
- immobili e beni mobili registrati;
- proventi da attività di interesse generale;
- proventi da eventuali attività commerciali consentite dal CTS;
- raccolte fondi e sponsorizzazioni;
- eventuali avanzi di gestione.

2. Qualsiasi apporto, versamento, elargizione effettuata dall'Associato non è ripetibile in alcun caso dal medesimo né dai suoi aventi causa.

3. Qualsiasi apporto, versamento, elargizione effettuata dall'Associato o da un terzo non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti: in particolare, non attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a chiunque, inclusi fondatori, amministratori, Associati, lavoratori, volontari, collaboratori, componenti di organi sociali e soggetti esterni, dovendo essere il patrimonio -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate- utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 – Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto



gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile (o eventuale diverso termine legislativamente previsto) per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

2. Se obbligatorio, nei medesimi termini sopra indicati è redatto anche il bilancio sociale a cura del Consiglio Direttivo che lo sottopone all'Assemblea per la definitiva approvazione.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dal CTS.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45. co. 1 CTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti applicabili.

In originale firmato:

Stefano MARZOLINO

MARZOLINO Nicolas

Andrea GRANDIS

Lorenzo BERNARD

Lucia MARZOLINO

Valentina MARZOLINO

Astrid FRANCOU

Roberta Danieli

Martina Muscolino

Umberto ROMANO notaio.



Certifico io sottoscritto Dottor Umberto Romano Notaio in

Chivasso, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.LGS 7 marzo 2005 numero 82 (codice dell'amministrazione digitale in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata attraverso la mia smart card notarile rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del Cad la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Chivasso lì, primo luglio duemilaventisei